

Indirizzi per la gestione della Società 2022

La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della l.r. 87/2009, definisce gli indirizzi per l'attività, la gestione ed il controllo della società. L'attività di controllo è esercitata dalla Giunta regionale sui più importanti atti di gestione della società di seguito specificati:

- a) sul bilancio previsionale economico e sul bilancio di esercizio;
- b) sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio;
- c) sulle operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;
- e) su ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza, eventualmente individuati dalla Giunta regionale.

1. Indirizzi in materia di informativa di bilancio della Società

Alla società ARRR Spa si applicano alcune norme di finanza pubblica previste per gli enti dipendenti, in particolare, per quanto compatibili, si applicano i principi contabili e i tempi previsti per l'adozione del bilancio preventivo o il budget economico e per le fasi istruttorie deliberate dalla Giunta regionale per gli enti dipendenti.

ARRR Spa adotta gli schemi ed i contenuti relativi alla Relazione dell'organo di amministrazione allegata al bilancio preventivo e consuntivo (Allegato 3 alla DGR 496/2019) ed alla programmazione e rendicontazione degli investimenti (Allegato 4 alla DGR 496/2019) e applica le disposizioni di cui agli Allegato 1 e 2 alla DGR 496/2019 se non in contrasto con le disposizioni del codice civile.

Bilancio preventivo economico: il bilancio preventivo economico è redatto con proiezione triennale secondo lo schema di cui all'art. 2425 del codice civile. Il bilancio preventivo economico è corredato da un piano triennale degli investimenti che evidenzia anche le relative fonti di finanziamento e da una relazione dell'organo amministrativo che illustri, tra l'altro, i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio; le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; le misure individuate per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali. Le previsioni economiche connesse alle attività commissionate dalla Regione Toscana devono essere coerenti con il piano di attività approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR 87/2009.

Bilancio pre-consuntivo: l'organo amministrativo trasmette entro il 15 settembre di ogni anno alla Regione Toscana un bilancio pre-consuntivo economico che tenga conto dei movimenti contabili fino al 31 agosto, proiettati fino alla fine dell'esercizio. Nel caso in cui dal pre-consuntivo emerga una possibile perdita di esercizio dovranno essere adottate misure atte a ripristinare l'equilibrio economico.

ARRR Spa dovrà illustrare gli impatti economici sui costi e sui ricavi nelle relazioni al bilancio preventivo e in occasione della presentazione del pre-consuntivo, nel caso di riduzioni significative del livello dei servizi e delle attività, dovute all'emergenza sanitaria da Covid 19.

Bilancio d'esercizio: il bilancio d'esercizio, redatto secondo le norme previste per le società dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile e le disposizioni della DGR 496/2019 per le parti compatibili e non in contrasto con il codice civile, è corredato da una relazione sulla gestione da parte dell'organo amministrativo che illustri tra l'altro anche la corrispondenza tra le attività realizzate nell'esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio; i costi sostenuti per le attività realizzate a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; una rappresentazione a consuntivo dello stato di attuazione degli investimenti programmati; i risultati in termini di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali e di miglioramento dell'efficienza nella gestione; nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Ai fini della conciliazione dei rapporti di debito e credito reciproci, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera j), del D.lgs 118/2011 e per il consolidamento dei bilanci la Società invia alla Regione entro il termine dell'esercizio le relazioni sull'attività svolta ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione da parte degli uffici regionali, presupposto quest'ultimo per l'emissione della fattura da parte della Società e per la conservazione a residuo dell'impegno da parte della Regione.

ARRR Spa comunica, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla Regione l'elenco delle partite a credito ed a debito secondo il seguente schema:

Decreto regionale	Oggetto	Importo credito/debito	Numero e anno impegno/numero e anno accertamento
--------------------------	----------------	-------------------------------	---

Gli importi comunicati da ARRR Spa e certificati dalla Regione sono asseverati dai rispettivi organi di revisione in tempo utile per l'adozione del Rendiconto regionale. La Nota Integrativa al bilancio di esercizio di ARRR Spa fornisce chiara evidenza dei rapporti credito e/o debito con l'ente Regione. La società si impegna a trasmettere ogni altra informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti della Regione, così come avviene per gli enti e le società partecipate dalla Regione stessa.

Ai fini della dimostrazione del rispetto delle procedure di trasparenza e concorrenza stabilite con i presenti indirizzi nonché di dare dimostrazione del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali, la relazione sulla gestione comprende in un'apposita sezione informazioni dettagliate riguardanti:

- 1) le procedure di trasparenza e pubblicità utilizzate in materia di reclutamento del personale ed incarichi;
- 2) le procedure ad evidenza pubblica espletate relativamente all'attività contrattuale;
- 3) la dimostrazione del rispetto degli indirizzi regionali e delle norme di finanza pubblica.

1.2 Indirizzi in merito all'applicazione dell'art. 11-bis, comma 3 del D.Lgs 118/2011

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato della Regione, ARRR Spa si considera come società controllata ai sensi dell'art. 11 quater del d.lgs. 118/2011.

ARRR Spa si impegna a trasmettere, nei tempi richiesti, ogni informazione necessaria di fini del consolidamento dei conti da parte della Regione.

1. 3 Indirizzi in merito alle operazioni straordinarie

Alla società ARRR Spa si applica quanto previsto per gli enti dipendenti ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 65/2010 in merito alle operazioni di indebitamento, alle operazioni in derivati finanziari, alle operazioni di finanza di progetto quali il project financing, alle operazioni di assunzione di partecipazioni in società e agli atti di gestione straordinaria del patrimonio.

1.4 Indirizzi ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.lgs. 175/2016

Per l'anno 2022 e per il successivo triennio 2022-2024, si individuano le seguenti misure da applicare ad ARRR Spa, in coerenza con le disposizioni previste per le società a controllo pubblico nella NaDEFER:

a) mantenere le spese di funzionamento e la spesa del personale allo stesso livello complessivo dell'esercizio precedente, fatta salva la possibilità di adottare soluzioni destinate a valorizzare la correlazione tra il personale e la relativa spesa e l'attività prodotta, e fatti comunque salvi gli eventuali aumenti di spesa derivanti da ulteriori attività previste per legge, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di bilancio;

b) riduzioni significative del livello dei servizi e delle attività. La società ARRR Spa deve illustrare gli impatti economici sui costi e sui ricavi nelle relazioni al Bilancio preventivo e in occasione della presentazione del pre-consuntivo nel caso di riduzioni significative del livello dei servizi e delle attività, dovute alla pandemia covid 19;

c) quantificare le risorse destinate alla contrattazione di secondo livello con riferimento ai risultati di esercizio, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ;

d) adottare ed eventualmente aggiornare regolamenti che definiscano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi sanciti nel comma 3, dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2011 e di effettuare pubblicazione sul sito aziendale;

e) illustrare nella Relazione sul governo societario allegata al Bilancio l'adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

f) evidenziare nella Relazione sulla gestione allegata al Bilancio le azioni intraprese e il raggiungimento degli obiettivi posti in forza dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016.

2. Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale

Gli indirizzi in ambito di dotazione organica e reclutamento del personale sono dettati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

La società è tenuta a stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità in fase di cui all'art. 35, c. 3, del D.Lgs. 165/2001.

Le procedure di reclutamento adottate dalla Società devono quindi essere conformi ai principi stabiliti in materia di concorsi pubblici e devono essere previamente regolamentate. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il sopra richiamato art. 35, c.3.

2.1. Dotazione organica

Nel bilancio preventivo la società deve dar conto delle spese del personale che si prevede di sostenere:

- in attuazione delle assunzioni a fronte di nuove attività;
- per la sostituzione del personale cessato nel biennio precedente;
- per le assunzioni obbligatorie per legge.

3. Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale

ARRR Spa è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, (Codice dei contratti), in base al quale le società cd. "in house" sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all'art. 16. Pertanto, per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; dovrà svolgere le procedure utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del d.lgs. 50/2016, la Regione Toscana ha provveduto all'iscrizione di ARRR Spa nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house providing istituito presso l'ANAC (n. iscrizione 420 del 19 aprile 2019).

Riguardo alle vigenti disposizioni regionali in materia di contratti pubblici, la l.r. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) ed i relativi regolamenti di attuazione approvati con DPGR 30/R/2008 e 45/R/2008 continuano ad applicarsi limitatamente alle parti compatibili con l'impostazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016.

4. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale

L'organo amministrativo trasmette alle Direzioni competenti gli atti su cui deve essere espletato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 87/2009 avvalendosi del supporto delle strutture regionali coinvolte, unitamente alla relazione finale sull'attività svolta nell'esercizio di riferimento.

5. Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

La legge n.190 del 2012 “Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni” individua espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni e degli enti locali (art. 1, comma 60).

La L.190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, al comma 2 bis dell'art. 1 dispone che il Piano nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo anche per i soggetti di diritto privato controllati, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 “.

L'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 8/11/2017 ha approvato in via delimitativa la delibera n. 1134 “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia della prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” (che sostituisce la precedente determinazione 8/2015) dando così gli indirizzi applicativi della normativa agli enti controllati e partecipati dalle PPAA.

Di seguito si riportano gli adempimenti a cui la società è tenuta in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in osservanza delle disposizioni di legge (in particolare i decreti legislativi derivati dalla l. 190/2012) e secondo le indicazioni di ANAC.

Prevenzione della corruzione

Le misure di prevenzione della corruzione vanno definite in relazione alle funzioni e alla specificità organizzativa dell'ente e devono fare riferimento a tutte le attività svolte. Le stesse vengono costantemente monitorate anche al fine del loro aggiornamento.

Il processo di individuazione delle misure si articola secondo le fasi che seguono:

1.Programmazione delle misure: le misure sono elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) in coordinamento con l'Organismo di vigilanza/organismo di controllo (di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 6 del d.l.gs. 231/2001) che deve essere presente nell'ente, e adottate dall'organo di indirizzo di quest'ultimo.

2.Individuazione e gestione dei rischi - in base alle analisi del contesto e della realtà organizzativa, l'ente individua in quali aree si potrebbero verificare fatti corruttivi. In prima istanza si considerano le attività generali, tra cui quelle elencate dall'art. 1, comma 16 della l. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, reclutamento e gestione del personale), a cui si aggiungono poi le aree specifiche individuate dall'ente, quali area dei controlli, area economico-finanziaria, relazioni esterne, gestione dei rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Dovrà essere individuata quindi una mappa delle aree e dei processi esposti a rischio corruzione e delle adeguate misure di prevenzione (generali e specifiche).

3.Pubblicità delle misure: alle misure deve essere data adeguata pubblicità sia all'interno dell'ente che all'esterno, con la pubblicazione nel sito web dello stesso ente.

4.Monitoraggio – L'ente individua le modalità, le tecniche, e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando ruoli e responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. *Sistema dei controlli* - La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con un sistema di controllo interno.

La società ogni anno, secondo le indicazioni ANAC, deve pubblicare una relazione con i risultati dell'attività di prevenzione.

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è obbligatoria. Il RPCT è nominato dall'organo di indirizzo e la sua nomina è trasmessa all'ANAC.

Ulteriori adempimenti:

- adozione di un codice di comportamento del personale (art. 54 del d.lgs. 165/2001) avente la finalità in particolare di assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione nell'ente, che preveda un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione, connessi a un sistema per la raccolta delle segnalazioni relative alle violazioni del codice;
- osservanza delle norme previste per attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001): adozione delle misure necessarie volte a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di amministrazioni pubbliche nei confronti dell'ente stesso;
- formazione in materia di prevenzione della corruzione;
- tutela del dipendente che segnala illeciti, ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, mediante l'adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione in poi, e assicurando la trasparenza dell'iter di segnalazione;
- rotazione delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio corruzione o, in alternativa, distinzione delle funzioni tra i diversi compiti di istruttoria, adozione delle decisioni, attuazione delle decisioni, effettuazione delle verifiche.

Trasparenza

Gli adempimenti in materia di trasparenza sono previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.), nel cui ambito di applicazione rientrano anche le società in controllo pubblico.

I dati, i documenti e le informazioni da pubblicare in una sezione denominata "Società trasparente" sono indicati nell'allegato 1) della delibera ANAC 1134/2017, a cui si fa espresso rinvio.

Si evidenzia inoltre che le modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016 hanno aperto la libertà di accesso di chiunque ai dati ed ai documenti detenuti anche dagli enti di diritto privato in controllo pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti tramite l'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso generalizzato (si vedano art. 5 del d.lgs. 33/2013 e per le esclusioni ed i limiti l'art. 5 bis dello stesso decreto legislativo).

A tale proposito gli enti applicano le linee guida ANAC (delibera n. 1309 del 2016).

Ulteriori adempimenti in materia di trasparenza:

Il d.lgs. 175/2016 introduce con l'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione per le società a controllo pubblico:

- pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,

pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- provvedimenti delle amministrazioni socie pubbliche che fissano gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento compreso quelle del personale;
- provvedimenti con i quali le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi sulle spese di funzionamento fissate dalle P.A.

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al richiamato art 19 del d.lgs. 175/2016 è fatto divieto di erogare somme da parte della Regione alla Società (art. 22 comma 4 D.Lgs. 33/2013), ad esclusione dei pagamenti che l'amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in proprio favore.

Lo stesso divieto di erogare somme si applica a seguito della mancata pubblicazione o incompleta dei dati di cui all'art. 22 d.lgs. 33/2013 nel sito dell'Amministrazione regionale, ma solo nel caso in cui la mancata pubblicazione sia stata causata dalla mancata comunicazione degli stessi da parte della Società e quando i dati stessi non siano già in possesso dell'amministrazione regionale.

Secondo quanto previsto dalla legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) all'art. 1, commi 125-129 (obblighi di trasparenza e pubblicità), come sostituito dall'art. 35, comma 1, d.l. 34/2019, a partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, salvo che l'importo sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Si rinvia alla normativa citata per la relativa disciplina.

6. Il CdA dovrà informare il collegio dei Revisori degli indirizzi impartiti con il presente atto.